

FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DEL DISTRETTO 108TA3
ENTE FILANTROPICO ETS
“Luigi Marchitelli”

REGOLAMENTO
15.06.2026

Art. 1 - RICONOSCIMENTO E LOGO

La "FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DEL DISTRETTO 108TA3 – ENTE FILANTROPICO ETS – Luigi Marchitelli" è un ente non lucrativo di partecipazione costituito da una pluralità di fondatori o comunque di partecipanti per la realizzazione degli scopi statutari mediante un apporto di qualsiasi natura purché utile al raggiungimento di tali scopi e al fine di consentire una partecipazione attiva di tutti gli aderenti all'attività gestionale; adotta come proprio logo quello qui sotto riprodotto; eventuali modifiche verranno adottate su delibera del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



FONDAZIONE DI CLUBS LIONS
DEL DISTRETTO 108TA3
ENTE FILANTROPICO ETS
“Luigi Marchitelli”.

ART. 2 - PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE.

Il presente Regolamento disciplina l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, indicando i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da sostenere nelle modalità di volta in volta ritenute percorribili dal consiglio di amministrazione, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, secondo il principio di sussidiarietà in ossequio all'art. 55 del CTS, contribuendo così a collaborare per sostenere i singoli cittadini nella cura dei beni comuni. In quest'ultimo caso si provvede mediante convenzione. Potrà inoltre provvedere a sostenere proposte di progetti di service allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento degli organi della fondazione.

L'attività della Fondazione è svolta nel rispetto degli articoli 37 e seguenti del D.Lgs. 117/2017, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

Art. 3 - SCOPI

Per il conseguimento degli scopi statutari la Fondazione si manterrà estranea a qualsiasi movimento confessionale, partitico o politico.

Art. 4 – CONTRIBUTI DEI PARTECIPANTI

L'entità del conferimento di denaro dovuto dai Partecipanti ordinari all'atto del loro ingresso nella Fondazione e l'eventuale rateazione è stabilita dal Consiglio di amministrazione.

In ogni caso in cui il partecipante non faccia più parte della Fondazione non vi sarà restituzione della quota associativa.

Art. 5 – RECESSO O ESTINZIONE DEL CLUB

Il Partecipante, in caso di recesso o di estinzione del Club o di fusione di un Club, è comunque tenuto al rispetto degli impegni contratti con la Fondazione e le sue dimissioni non potranno essere accettate finché non risulteranno adempiuti tutti gli impegni.

ART.6 - MODALITA' DI INTERVENTO.

La Fondazione persegue i propri scopi, attraverso la definizione di progetti e di programmi di intervento anche su base pluriennale, approvati dall'assemblea dei partecipanti da realizzare direttamente o con la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati. In quest'ultimo caso si provvede mediante convenzione.

Può inoltre provvedere al sostegno giuridico e organizzativo di progetti di competenza dei Clubs Lions del Distretto 108 TA3 o di terzi, anche sulla base di programmi generali approvati dall'assemblea dei partecipanti.

Il Consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea dei partecipanti, programmi o singole iniziative che diventeranno, dopo l'approvazione, di autonomia giuridica e fiscale della fondazione e quando potessero comportare l'utilizzo di risorse proprie da impiegare per tali progetti, potrà provvedere attraverso la redazione di appositi regolamenti.

Nell'ottica della ricerca di una più organica e mirata definizione degli interventi da realizzare, la Fondazione può attuare studi ed indagini in grado di fornire una dettagliata mappatura delle effettive esigenze presenti nel territorio; ciò in collaborazione con gli Enti preposti alla programmazione territoriale e con le Comunità locali nello spirito della co-programmazione, co-progettazione al fine di poter addivenire ad un co-finanziamento.

L'attività della Fondazione si conforma al principio della sussidiarietà orizzontale in ossequio all'art.118 quarto comma della Costituzione.

ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'DELLA FONDAZIONE.

La programmazione, che avverrà su iniziativa e proposta del Consiglio di amministrazione, definirà in via generale le modalità e le procedure per l'individuazione degli interventi, con la specificazione degli obiettivi da perseguire e dei risultati che si intenderanno raggiungere.

Art. 8 - PROGETTI DEI CLUBS PARTECIPANTI.

Le eventuali proposte di progetti ed iniziative di interesse generale coerenti con le finalità della Fondazione da parte dei Clubs o di terzi, di cui al secondo comma dell'art. 6, dovranno essere complete di descrizione degli obiettivi e indicazione degli aspetti operativi del progetto e devono essere presentate per mezzo di apposita modulistica predisposta dalla Fondazione, disponibile anche sul sito Internet della medesima, nella quale devono essere inseriti i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'istruttoria della richiesta.

Il Club provvederà, inoltre, a farsi parte diligente nei confronti di privati o aziende eventualmente interessati a sostenere l'iniziativa, a mettere a disposizione della Fondazione, secondo le forme di legge e fiscali, le necessarie risorse finanziarie. La Fondazione si riserva di dare attuazione al progetto di cui si chiede l'intervento, una volta conclusa la necessaria fase istruttoria e verificate le condizioni di fattibilità giuridiche, statutarie e fiscali.

La modulistica in oggetto contiene anche, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e la normativa nazionale vigente, come il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e successive

modifiche), sia l'informativa sulla tutela dei dati personali che il modulo di consenso al loro trattamento, che deve essere sottoscritto.

Prima dell'avvio di un progetto, il Consiglio di amministrazione può realizzare uno studio di fattibilità, avvalendosi anche delle consulenze di Comitati a supporto della loro attività o di consulenze specifiche all'uopo individuate.

ART.9 - CRITERI PER LE EROGAZIONI E GLI INTERVENTI

La Fondazione individua i beneficiari degli interventi e delle attività sostenute sulla base di criteri di imparzialità, trasparenza, non discriminazione e coerenza con le finalità statutarie.

Il Consiglio di amministrazione definisce, anche mediante apposite linee guida, i criteri di selezione delle iniziative, le modalità di istruttoria delle richieste e le procedure di rendicontazione delle attività sostenute.

Le decisioni relative alle attività e agli interventi della Fondazione devono risultare da apposita verbalizzazione e conservazione agli atti.

Il Segretario Generale sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi competenti.

Gli impegni assunti nei confronti di terzi dalla Fondazione vengono di norma disciplinati attraverso specifiche convenzioni stipulate tra la medesima Fondazione ed i soggetti in collaborazione dei quali viene realizzato l'intervento. Tali convenzioni dovranno definire puntualmente gli obblighi a carico delle parti e le modalità di corresponsione dell'importo deliberato, che deve avvenire previa presentazione di idonea documentazione di spesa di norma in originale.

In considerazione della particolare natura giuridica dei Club Lions, aderenti alla Fondazione, identificate dall'ordinamento come Associazioni non riconosciute, la Fondazione può, a richiesta degli stessi Clubs e previo accordi, assumere la responsabilità della gestione economica del service nella misura non superiore al contributo che sarà erogato con vincolo di destinazione. L'attività sarà svolta a condizione che la stessa rientri nelle finalità previste dallo Statuto.

ART. 10 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

L'assemblea dei partecipanti è composta dal legale rappresentante di ogni Club o da altro socio del Club Lions o Leo da questi delegato, oppure da un socio nominato con incarico che sarà comunicato al presidente del Consiglio di amministrazione e rimarrà in carica per il periodo coincidente con quello della durata del Consiglio di amministrazione; in ogni caso essi non devono ricoprire cariche sociali nella Fondazione.

Inoltre, sarà composta dal Presidente della Fondazione, dal presidente onorario nella figura del Governatore, dal primo e secondo Vicegovernatore.

Nelle votazioni segrete le schede bianche non concorrono a formare il numero dei votanti. In caso di parità nelle votazioni prevarrà la determinazione per la quale ha votato il presidente.

Il giorno per la seconda convocazione dell'assemblea dei partecipanti non può, in nessun caso, coincidere con quello della prima convocazione.

Art. 11 - ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Le candidature per l'elezione del singolo consigliere sono presentate dai Club di ogni Zona al Presidente della Fondazione entro il 31 marzo dell'anno in cui debbono avvenire le elezioni. Ogni zona avrà diritto ad eleggere un consigliere.

Nel caso di più candidati alla carica di consigliere, sarà considerato eletto il candidato avente maggiore anzianità di adesione alla Fondazione ed in caso di ulteriore parità quello più anziano di età.

Ai fini dell'elezione, dell'Organo di Controllo entro il termine di cui al comma precedente, ogni Club aderente alla Fondazione può presentare un candidato, comunicando il nominativo al Presidente della Fondazione.

Ogni Club non può presentare più di un candidato che dovrà essere iscritto al registro rei revisori legali.

I Clubs Lions aderenti alla Fondazione assumono come fissa, ai fini della elezione del Consiglio di amministrazione, la suddivisione amministrativa del Distretto ora composto in dieci zone.

Nel caso in cui il numero delle zone in cui è suddiviso il Distretto dovesse modificarsi l'assemblea dei partecipanti deciderà conseguentemente se adeguare o confermare le norme statutarie e regolamentari.

Il Segretario Generale, raccolte le candidature alle cariche di Presidente verificatane la regolarità, predisporrà una scheda per i Candidati a tale carica nella quale verranno riportati in ordine alfabetico i nominativi dei Candidati con l'indicazione del Club e della zona o circoscrizione di appartenenza.

L'Assemblea convocata per le elezioni nominerà i componenti del Comitato elettorale che provvederanno a distribuire agli aventi diritto al voto le schede elettorali previamente autenticate dal Segretario Generale. Prima dell'inizio delle votazioni il Presidente della Fondazione darà lettura del Curriculum di ciascuno dei Candidati alle cariche di Presidente e darà la parola al candidato o ai candidati per una breve presentazione dei propri intenti con particolare riguardo ai contenuti dell'art. 3 dello Statuto.

Le schede che risulteranno votate con un numero superiore numero dei componenti da eleggere saranno considerate nulle.

Al termine dello spoglio delle schede, votate a scrutinio segreto, il Presidente dell'Assemblea proclamerà eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti per la carica di presidente, si procederà ad un successivo ballottaggio.

Il Consiglio di amministrazione e l'Organo di Controllo vengono eletti e restano in carica per i tre anni sociali successivi all'elezione.

Il consigliere non può ricoprire la carica per più di due mandati triennali.

Il componente di un organo che per qualunque motivo non sia più socio effettivo Lion decade automaticamente dalla carica rivestita nella Fondazione.

In caso di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di amministrazione, subentra il primo dei non eletti della medesima Zona.

Il Consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione del dimissionario senza indugio.

In caso di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di amministrazione, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima Zona del consigliere cessato, purché abbia ottenuto almeno un voto.

Il Consiglio di amministrazione provvede senza indugio alla presa d'atto della sostituzione.

Qualora risulti esaurita la graduatoria dei non eletti della medesima Zona, il Consiglio di amministrazione può nominare provvisoriamente un socio effettivo Lions appartenente ad un Club aderente alla Fondazione e ricompreso nella medesima Zona territoriale del consigliere cessato, purché in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto.

La prima Assemblea utile dei partecipanti provvede all'elezione del consigliere in sostituzione del componente cessato.

Il consigliere eletto resta in carica fino alla scadenza originaria del mandato.

Le dimissioni dei componenti degli organi della Fondazione si intendono accolte con la semplice acquisizione al protocollo.

I consiglieri cessati restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'effettiva sostituzione.

Art. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente, entro il 31 luglio dell'anno sociale successivo a quello dell'elezione, provvederà alla proclamazione degli eletti alla carica di Consigliere, e convocherà il Consiglio di amministrazione per l'elezione a scrutinio segreto del Vicepresidente. Nel corso della stessa riunione il Consiglio di amministrazione nominerà il Segretario Generale, se in scadenza del mandato triennale, e, e potrà nominare il Tesoriere, determinandone compiti, attribuzioni e poteri.

Questi ultimi potranno essere nominati anche tra estranei alla carica di Consigliere ed in tal caso dovranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione che ne condividerà anche l'eventuale relativo compenso.

All'atto della loro elezione, i Consiglieri dovranno comunicare al Segretario il proprio indirizzo, anche di posta elettronica, ove intendono ricevere gli avvisi e le comunicazioni da parte della Fondazione. I recapiti, come sopra indicati, dei Consiglieri in carica al momento dell'approvazione del presente Regolamento o di sue eventuali modifiche si intenderanno quelli già agli atti della Fondazione, fatte salve eventuali diverse comunicazioni o integrazioni da parte dei Consiglieri stessi.

Inoltre, alle riunioni del Consiglio di amministrazione e alle Assemblee sociali potranno partecipare, senza diritto di voto, consulenti ed altri soggetti ritenuti utili, su invito formale del Presidente

Il Consiglio di amministrazione potrà costituire Comitati tecnici, nominandone i componenti ed i Coordinatori avvalendosi anche degli Officer del Distretto 108TA3.

ART.13- ELEZIONE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Sono eletti dall'Assemblea dei partecipanti, con votazione segreta e limitata ad un voto, i tre candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze quali componenti effettivi dell'Organo di controllo.

Risultano eletti componenti supplenti il quarto e il quinto candidato nella graduatoria finale.

In caso di cessazione di un componente effettivo subentra il primo supplente.

In caso di ulteriore vacanza l'Assemblea dei partecipanti provvede alla sostituzione nella prima riunione utile.

I componenti dell'Organo di controllo assumono la carica dal momento dell'accettazione e restano in carica per tre esercizi.

L'Organo di controllo esprime il proprio parere sul bilancio dell'ultimo esercizio di competenza.

ART. 14 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO

I componenti dell'Organo di controllo, nella prima riunione utile, convocata dal Presidente uscente oppure da uno qualsiasi dei componenti neoeletti, eleggono tra loro il Presidente.

Qualora dopo due votazioni non venga raggiunta la maggioranza, è nominato Presidente il componente che abbia ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione.

In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità lionistica e, in ulteriore subordine, il più anziano di età.

ART. 15 – SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di amministrazione, in caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, designa per sostituzioni temporanee un socio lions del Distretto, appartenente a Club aderente alla Fondazione, ovvero un proprio componente.

ART. 16 – DELLE SPESE

Per l'esercizio dell'attività, che è gratuita, spetta il solo rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse al mandato, integralmente documentate.

Le spese rimborsabili riguardano iniziative autorizzate dal Consiglio di amministrazione o, in caso d'urgenza, dal Presidente del CdA. In ogni caso non si provvede al rimborso delle spese di partecipazione agli organi della Fondazione.

Art. 17 TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto. La nomina a Tesoriere non comporta l'acquisizione della qualità di amministratore né attribuisce diritto di voto, salvo che il soggetto nominato rivesta già la carica di consigliere.

Può essere scelto anche tra soggetti non componenti del Consiglio di amministrazione.

Qualora non rivesta la carica di consigliere, partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il Tesoriere è responsabile della gestione economica e finanziaria della Fondazione nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e sotto la vigilanza del Presidente

In particolare, il Tesoriere:

- a) sovrintende alla tenuta della contabilità e alla corretta registrazione delle operazioni economiche;
- b) provvede alla gestione della cassa e dei rapporti bancari intestati alla Fondazione disponendo pagamenti, incassi e trasferimenti nei limiti delle deleghe ricevute;
- c) propone al Consiglio di amministrazione l'apertura di conti correnti o investimenti finanziari al fine di ottimizzare la gestione della liquidità, sempre nel rispetto dei principi di massima prudenza e trasparenza.
- d) Predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale in collaborazione con il Presidente, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
- e) Vigila sulla situazione economica e patrimoniale della Fondazione, riferendo periodicamente al Consiglio di amministrazione.
- f) Assicura la conservazione della documentazione contabile e fiscale, curandone l'ordine e la rispondenza alle normative vigenti.
- g) Collabora con l'Organo di Controllo ed i consulenti esterni incaricati degli adempimenti fiscali, contabili ed amministrativi.

In caso di assenza del Tesoriere, le relative funzioni sono temporaneamente esercitate da altro soggetto appositamente delegato dal consiglio.

Il Consiglio di amministrazione attribuisce al Tesoriere i poteri di rappresentanza necessari per l'espletamento del suo incarico.

Qualora si rendesse necessario l'utilizzo di ulteriori risorse umane che debbano operare nell'ambito amministrativo, il Tesoriere di concerto con il Presidente, con il Consiglio di amministrazione ed il Segretario Generale, identifica le varie figure operative necessarie alla realizzazione degli obiettivi fissati per le attività istituzionali e progettuali.

Il Consiglio di amministrazione condividerà con queste figure eventuali compensi.

Art. 18 - MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTARI

Eventuali emendamenti alle proposte di modifica deliberate dal Consiglio di amministrazione e comunicate ai Partecipanti con le modalità e nei termini previsti dall'art. 17 dello Statuto potranno essere poste ai voti solo se comunicate per iscritto al Segretario Generale della Fondazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea. Il Segretario Generale provvederà a comunicarle immediatamente al Presidente ed al Consiglio di amministrazione.

ART.19 - MODALITA' DI APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio di amministrazione. Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla data della loro approvazione.